REGOLAMENTO (CE) N. 188/2000 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2000

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2767/1999 che istituisce un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/35/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 2767/1999 della Commissione [2] ha istituito un regime di titoli d'importazione per i pomodori freschi del codice NC 0702 00 00 originari e in provenienza dal Marocco;

(2) in seguito alle consultazioni avute tra il Marocco e la Comunità europea in conformità del punto 4, ultimo comma, del suddetto accordo in forma di scambio di lettere e tenuto conto in particolare del meccanismo che garantisce che le esportazioni totali di pomodori del Marocco verso la Comunità non supereranno 145 676 tonnellate nel periodo dal 1º novembre 1999 al 31 marzo 2000, la Commissione è in grado di abrogare il regime di titoli all'importazione sopra citato;

(3) è opportuno rendere applicabile il presente regolamento dal giorno della sua pubblicazione per agevolare gli scambi in corso e prevedere disposizioni che consentano lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2767/1999 per i quantitativi non imputati sui titoli prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

(4) il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 2767/1999 è abrogato.

2. Su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2767/1999 sono annullati per i quantitativi non imputati alla data d'entrata in vigore del presente regolamento. La cauzione è svincolata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 48 del 3.3.1995, pag. 21.
[2] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 3.